

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA EFFETTUARSI IN RELAZIONE AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese dagli Operatori Economici nell'ambito dei procedimenti di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture sotto-soglia espletati dalla Fondazione per l'attuazione del progetto di potenziamento dei laboratori e dell'offerta formativa finanziati a norma del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 29.11.2022, n. 310 avente ad oggetto il "Riparto delle risorse per il potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori ITS Academy nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università' – Investimento 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Fondazione in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali.
3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

ART. 2 – CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE

1. I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN), in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.
2. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle DSAN presentato nell'ambito dei procedimenti di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture sotto-soglia espletati dalla Fondazione di importo inferiore ad euro 40.000,00 iva esclusa.
3. I controlli a campione verranno svolti due volte l'anno: entro il 31 dicembre per le dichiarazioni rese nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre ed entro il 31 luglio per le dichiarazioni rese nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile
4. L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale.
5. Delle operazioni di controllo, ivi compreso il sorteggio del campione, verrà redatto apposito verbale.

ART. 3 – ESITI DELLA VERIFICA

1. Nel caso in cui al termine dell'attività di verifica dovesse risultare una presunta irregolarità la Fondazione trasmetterà all'Operatore Economico interessato una specifica comunicazione concedendo allo stesso termine di 15 giorni per formulare controdeduzioni e produrre documenti.
2. In caso di mancata tempestiva risposta o di accertata presenza nelle DSAN di dichiarazioni false o, in ogni caso, di mancata sussistenza dei requisiti dichiarati, la Fondazione procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale cauzione definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'OE dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
3. In caso di riscontrato falsità e reticenza delle dichiarazioni si applicano comunque le conseguenze di natura penale di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.

ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. dati e le informazioni raccolte verranno utilizzate esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679.

ART. 5 – ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet della Fondazione e si applicherà alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 Euro, affidate a far data dal giorno della predetta pubblicazione.

2. Il presente Regolamento ha una validità annuale dalla data di pubblicazione, che verrà automaticamente prorogata di anno in anno qualora non intervengano contrastanti norme vincolanti. 3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa sovraordinata.

Roma, 16 novembre 2023

Firma del Presidente

